

NOTA INFORMATIVA N. 25/2020**DECRETO RILANCIO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AD IMPRESE E PROFESSIONISTI**

Imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro, che hanno subito una contrazione del fatturato ad aprile di almeno 1/3 rispetto ad aprile 2019, riceveranno un contributo a fondo perduto determinato applicando una percentuale (variabile dal 10% al 20%) calcolata sulla differenza tra l'ammontare dei fatturati tra i suindicati mesi.

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. "decreto Rilancio"), in vigore dallo stesso giorno, introduce con l'art. 25 un contributo a fondo perduto a favore di imprese, lavoratori autonomi e agricoltori con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro.

1. Soggetti beneficiari e misura del contributo

Il contributo a fondo perduto viene riconosciuto a favore di soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA (esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza ordinistiche: ad es. Cassa Forense, Cnpadc, Cassa del Notariato, Inarcassa, ecc.), nonché di soggetti titolari di reddito agrario che, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (nella generalità dei casi il 2019), hanno conseguito ricavi e compensi per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni e che, alternativamente:

- i) ad aprile 2020 hanno registrato una diminuzione di oltre 1/3 del fatturato e dei corrispettivi conseguiti ad aprile 2019;
- ii) hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- iii) hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei comuni i cui stati di emergenza (ad es. perché colpiti da eventi sismici, alluvionali, ecc.) erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato d'emergenza Covid-19.

Il contributo, che è comunque riconosciuto nella misura minima di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per gli altri soggetti (ad es. società ed enti del terzo settore, con riferimento all'attività commerciale da loro eventualmente svolta), è calcolato sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019, secondo le seguenti percentuali:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a € 400.000;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 400.000 a fino a € 1.000.000;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 1.000.000 e fino al limite di 5 milioni.

A tale riguardo si segnala che la norma nulla precisa in ordine alla determinazione del contributo per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dopo l'aprile 2019 (v. sopra punto ii). Per tali soggetti, mancando il termine di paragone su cui calcolare la differenza di fatturato realizzato ad aprile 2020, sembrerebbe che il contributo possa essere riconosciuto solamente nella misura minima.

2. Regime fiscale ed esclusioni

Il contributo a fondo perduto non è imponibile ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini della formazione del rapporto tra l'ammontare dei ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi su cui determinare la parte di interessi passivi deducibili (art. 61, TUIR), ovvero quella delle altre spese deducibili (art. 109, co. 5, TUIR).

Sono esclusi dal contributo, oltre ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione della richiesta, professionisti e lavoratori autonomi che hanno diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 27, DL n. 18/2020 (decreto liquidità) e i lavoratori dello spettacolo che hanno diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 38 del medesimo decreto.

3. Modalità di richiesta e sanzioni

Per ottenere il contributo, che verrà corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale, gli interessati dovranno presentare istanza all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica che verrà definita con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

L’istanza, che potrà essere presentata solamente per via telematica, eventualmente per il tramite degli intermediari abilitati delegati al servizio del cassetto fiscale del contribuente ovvero ai servizi per la fatturazione elettronica, dovrà indicare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per usufruire del contributo nonché l’autocertificazione che il soggetto richiedente e, nel caso di società, il legale rappresentante e i soci (art. 85, co. 1 e 2, D. lgs n. 159/2011, c.d. “Codice antimafia”) non si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 67 del medesimo Codice antimafia (ovvero persone alle quali siano state applicate con provvedimento definitivo le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, del divieto o dell’obbligo di soggiorno).

Particolarmente severo il regime sanzionatorio in caso di contributo in tutto o in parte non spettante: l’Agenzia procede al recupero del contributo non dovuto con apposito atto, irrogando una sanzione dal 100% al 200% della somma dovuta, oltre gli interessi di mora. Inoltre, si applica l’art. 316-ter del Codice penale in tema di indebita percezione di somme a danno dello Stato che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni (pena commutabile in una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822 qualora la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a euro 3.999,96).

28 maggio 2020